

N. 22818/2015 RG Libertà
NRG. 926 e 928/2020 Roma



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

**SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

composta dai Signori Magistrati

Dott. Maria Viscito	- Presidente
Dott. Gabriele Tomei	- Giudice
Dott. Debora Sulpizi	- Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.05.2020 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sugli appelli riuniti proposti da Carminati Massimo nato a Milano il 31.05.1958 avverso le ordinanze emesse dalla Corte di Appello di Roma rispettivamente in data 10.04.2020 e 16.04.2020 con le quali sono state rigettate le istanze di scarcerazione per decorrenza della durata complessiva massima della custodia cautelare.

OSSERVA

Il Collegio, esaminati gli atti, espone quanto segue.

Con istanza del 03.04.2020 i Difensori dell'imputato hanno chiesto la scarcerazione del loro assistito per decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare ex articolo 304 comma 6 c.p.p., assumendo che detto termine fosse scaduto alla data del 30.03.2020.

In data 10.04.2020 la Corte di Appello ha rigettato una prima volta la richiesta evidenziando che: il termine di fase della custodia cautelare in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, ritenuto il più grave nella sentenza di condanna di primo grado, sulla base del quale era stata determinata la pena in concreto inflitta, era scaduto sin dal 08.06.2017, sicchè in relazione a detta imputazione la misura cautelare era cessata da quella data, come da pronuncia del tribunale sezione X del 06.06.2017 (cfr. provvedimento in atti) per scadenza del termine di fase; tuttavia Carminati Massimo è tuttora ristretto in custodia cautelare in relazione a due imputazione per i reati di corruzione propria, oggetto dei capi di imputazione 2) e 23) del secondo decreto che dispone il giudizio (come si vedrà a breve nella trattazione), per le quali la custodia cautelare ha iniziato a decorrere dal 04.06.2015, sicchè il termine di fase di cui all'articolo 304 comma 6 c.p.p. è a tutt'oggi pendente.

A seguito di detto provvedimento - oggetto di impugnazione nell'ambito del procedimento RG Libertà 926/20 - in data 14.04.2020 i Difensori, nell'interesse del loro assistito, hanno avanzato alla Corte di Appello nuova istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare,

insistendo nel dedurre il decorso del limite massimo custodiale ex articolo 304 comma 6 e 7 c.p.p..

Secondo la prospettazione difensiva Carminati al momento della richiesta aveva sofferto anni cinque e mesi quattro di reclusione, corrispondente ai due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato di corruzione rimasto unico titolo cautelare.

I difensori, richiamando il principio di diritto esposto nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 1997 n. 1 - imp. Mammoliti -, hanno evidenziato che il calcolo del tetto massimo previsto dall'articolo 304 comma 6 c.p.p. va effettuato in relazione ai reati per i quali la custodia cautelare è in corso e non in relazione a tutti i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, per i quali vi è stata condanna.

Quanto alla decorrenza del trattamento cautelare, la Difesa ha fatto riferimento all'articolo 297 c.p.p. in tema di retrodatazione, osservando come già il Gip al momento della emissione dell'ordinanza genetica cautelare del 29.05.2015 avesse operato la retrodatazione e come sussistessero i presupposti di cui all'articolo 297 comma 3 c.p.p., trattandosi di provvedimenti cautelari emessi nell'ambito dello stesso procedimento, aventi ad oggetto fattispecie di reato commessi in epoca precedente l'emissione della prima ordinanza del 28.11.2014 ed avvinti dal vincolo della continuazione.

Con ordinanza del 16.04.2020 la Corte di Appello ha nuovamente rigettato la richiesta di scarcerazione.

In particolare il Collegio decidente, premessa l'esistenza di profili di inammissibilità dell'istanza per aver l'appellante reiterato più richieste cautelari a distanza di un breve lasso di tempo anche censurando i provvedimenti in precedenza emessi, così eludendo la competenza degli organi di secondo grado, ha sostenuto l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'articolo 297 c.p.p., per diversi ordini di motivi: 1) emerge dall'ordinanza cautelare del 29.05.2015 che solo a seguito della esecuzione del provvedimento del 28.11.2014 (prima ordinanza cautelare) la p.g. effettuava la ricostruzione di ulteriori ipotesi corruttive e di turbativa d'asta a carico degli indagati già attinti dal primo provvedimento, tra cui Massimo Carminati; 2) le emergenze investigative relative alle indagini eseguite successivamente all'emissione del primo titolo venivano compendiate nelle informative del 22.12.2014 e 16.02.2015 e poste a base della seconda richiesta cautelare accolta con l'ordinanza del 29.05.2015, eseguita il 04.06.2015; 3) non può considerarsi vincolante la valutazione operata con l'ordinanza da ultimo citata, sulla base della quale il Gip riteneva sussistenti i profili per la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare al 02.12.2014 (data di esecuzione del primo titolo), stante l'insussistenza di uno dei presupposti fondanti l'ipotesi di retrodatazione, ovvero la desumibilità dei gravi indizi in relazione ai reati contestati con la nuova ordinanza dagli atti relativi alla prima.

Sulla base di dette argomentazioni, la Corte territoriale ha ritenuto non decorso il termine massimo della misura coercitiva, rigettando così anche la seconda richiesta.

Avverso entrambi i provvedimenti i Difensori hanno proposto tempestivi appelli - riuniti in sede di udienza camerale - attraverso i quali hanno criticato le argomentazioni espresse dal Giudice a quo sotto il profilo della valutazione inerente l'insussistenza dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 297 c.p.p. ed hanno evidenziato come nel caso in esame si verta nell'ambito di una ipotesi di retrodatazione automatica, in ogni caso rilevando come sussista anche la "desumibilità dagli atti".

I Difensori hanno quindi insistito chiedendo la scarcerazione del loro assistito per decorrenza del termine complessivo massimo della custodia cautelare, individuato in quello più favorevole dei due terzi del limite di pena massima edittale prevista per i reati oggetto della cautela, nel caso specifico due fattispecie corruttive, commesse - la prima - nel 2013 e 2014 e - la seconda - dal 2012 al 2014.

Alla prima udienza camerale del 12.05.2020 la Difesa ha insistito nelle impugnazioni ed il tribunale ha riservato la decisione.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.05.2020, questo tribunale ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, effettuare un supplemento istruttorio, finalizzato alla verifica, in primo luogo, dei titoli oggetto di cautela, in secondo luogo, della sussistenza di sospensioni ex articolo 304 c.p.p.; ha disposto, quindi, l'acquisizione di tutto il fascicolo relativo alla posizione cautelare dell'appellante, il cui esame è stato reputato indispensabile ai fini di una corretta decisione, stante lo scarno fascicolo trasmesso dalla Corte di Appello e il mancato rinvenimento, negli atti informatici, di elementi precisi inerenti lo sviluppo della posizione cautelare dell'appellante.

All'udienza del 22.05.2020 i Difensori hanno esposto i motivi di appello, insistendo per l'accoglimento ed il tribunale ha riservato la decisione.

L'appello può essere accolto, essendo decorso il termine complessivo massimo della misura cautelare applicata all'appellante in relazione ai due reati innanzi indicati.

Ai fini di una migliore intelligibilità, si premette un sintetico riepilogo delle complesse vicende del procedimento che hanno coinvolto l'attuale appellante.

Carminati Massimo è stato attinto da misura cautelare con ordinanza del 28.11.2014, eseguita il 02.12.2014, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, più corruzioni aggravate, turbativa d'asta ed intestazione fittizia; con ordinanza del 29.05.2015, notificata ed eseguita il 04.06.2015, Carminati Massimo è stato raggiunto da altra misura cautelare carceraria in relazione a plurimi reati di corruzione propria, turbativa d'asta ed intestazione fittizia.

Nell'emettere il secondo provvedimento cautelare il Giudice emittente, su conforme richiesta del P.M., ha retrodatato, ai sensi dell'articolo 297 c.p.p., la decorrenza della misura alla data del 02.12.2014, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'articolo 297 comma 3 c.p.p..

In data 29.05.2015 il Gip, su richiesta del P.M. datata 21.05.2015, ha emesso decreto di giudizio immediato in relazione ai fatti di reato contestati con il primo titolo cautelare, mentre il successivo 19 agosto 2015 analogo decreto ha riguardato i delitti di cui alla seconda ordinanza cautelare.

Il processo si è snodato attraverso le fasi di primo e secondo grado, definite con sentenze emesse rispettivamente il 20.07.2017 e l'11.09.2018.

Sotto il profilo cautelare durante la fase dibattimentale il Collegio ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per il dibattimento e per la deliberazione della sentenza ai sensi dell'articolo 304 comma 2 c.p.p., giusto provvedimento del 12.04.2016, mentre con provvedimento del 06.06.2017 lo stesso Collegio ha dichiarato la cessazione della misura cautelare nei confronti dell'attuale appellante per decorrenza dei termini di fase in relazione ai reati di: estorsione aggravata, tentata e consumata (poi giudicato il reato più grave in fase di condanna di primo grado), plurime corruzioni ed intestazione fittizia di cui al primo decreto di rinvio a giudizio (in particolare veniva disposta la cessazione della misura per decorrenza del termine

di fase in relazione ai reati rubricati ai capi 6, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27 del primo decreto di giudizio immediato).

In primo grado è stata pronunciata condanna - ritenuta la continuazione, applicata la recidiva specifica e reiterata ed esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 L. 203/91 - alla pena di anni venti di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati ascritti (ai capi 1 per entrambe le associazioni riqualificate in associazioni a delinquere semplice, 6, 9, 11, 16, 17, 22, 23 primo decreto ed ai capi 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 21 e 23 secondo decreto), mentre è stata disposta l'assoluzione in relazione ai reati 10, 27 (primo decreto), 3 e 12 (secondo decreto), nonché parziale assoluzione in relazione alle fattispecie rubricate ai capi 22 e 23 (primo decreto).

In secondo grado Carminati è stato assolto dai reati di cui al capo 16 primo decreto, 8 e 13 secondo decreto e per la violazione di cui all'articolo 326 rubricata al capo 16 del secondo decreto; quindi è stato condannato, in relazione agli altri reato oggetto di imputazione, alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione, riqualificato il reato associativo nell'alveo dell'associazione di stampo mafioso, riqualificate le corruzioni ai sensi dell'articolo 319 c.p. e ritenute le aggravanti di cui all'articolo 7 l. 203/91.

La Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 22.10.2019, ritenendo la sussistenza di due associazioni riqualificate ai sensi dell'articolo 416 c.p. ed eliminando le aggravanti ex articolo 7 l. 203/91, oggi 416 bis1 c.p., ha confermato la responsabilità del Carminati in relazione alle due associazioni a delinquere semplici nonché in relazione ad alcuni dei reati già oggetto di condanna in primo e secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio -, mentre ha annullato, nei confronti di Carminati, la sentenza di secondo grado in punto di responsabilità in riferimento ai capi 22 e 23 primo decreto, 9, 11, 16 e 20 secondo decreto; ha annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio la medesima statuizione in relazione al reato di cui al capo 11 primo decreto - riqualificato ai sensi dell'articolo 346 bis c.p. - ed in relazione al reato di cui al capo 17 primo decreto - riqualificato ai sensi dell'articolo 320 e 321 c.p. -; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 21 secondo decreto perché il fatto non sussiste.

Ciò posto, va effettuata una precisazione preliminare.

E' innegabile che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha statuito la responsabilità di Carminati in relazione ad alcuni reati, mentre con riferimento ad altri ha disposto annullamento della sentenza di secondo grado, sicché la questione che si pone è se, avuto riguardo al tipo di pronuncia della Suprema Corte in relazione alla posizione di Carminati, esistono statuizioni non lambite che abbiano autorità di cosa giudicata nelle parti non essenzialmente connesse a quelle annullate.

Nel caso di specie in relazione ai due reati che costituiscono a tutt'oggi titolo cautelare (i reati di cui ai capi 2 e 23 del secondo decreto), l'annullamento ha riguardato la statuizione sulla determinazione della pena per effetto della esclusione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 416 bis 1. C.p..

E' d'obbligo, quindi, per gli effetti che riverberano sulla posizione cautelare, verificare se si verta in una ipotesi di giudicato progressivo e che rilievo (eventualmente) abbia detta situazione ai fini cautelari.

E' stato affermato dalla giurisprudenza che in caso di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile con conseguente preclusione per il giudice del

rinvio, ai sensi dell'articolo 624 c.p.p., di intervenire sui punti della sentenza non oggetto dell'annullamento.

In forza del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di rinvio non può modificare le parti non annullate della sentenza concernenti la responsabilità dell'imputato e la quantificazione della pena non in rapporto di connessione essenziale con le parti annullate, non potendo l'ambito di operatività dell'annullamento superare la barriera del giudicato, essendosi, per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in modo definitivo, l'iter processuale (cass. Pen. 08.07.2014 n. 37689).

Detto principio costituisce il limite del potere di intervento del giudice del rinvio; tuttavia v'è da chiedersi se abbia effetto, ed in che termini, sulla posizione dell'imputato.

Detto altrimenti, nell'ipotesi di un annullamento di tal fatta, nel caso in cui una parte della statuizione sia divenuta definitiva, la quaestio iuris è se può ritenersi che limitatamente alla parte della statuizione definitiva la posizione dell'imputato muti da soggetto cautelato a condannato definitivo.

La soluzione della questione è rilevante in quanto refluiscie sulla competenza del tribunale del riesame.

Nell'ambito di detta disamina non può essere tralasciato l'esame della norma contenuta nell'articolo 648 c.p.p. in materia di res iudicata.

E' innegabile, sulla base di quanto disposto dalla norma appena indicata, che una sentenza di condanna è irrevocabile allorquando, dal punto di vista processuale, contro di essa non è ammessa impugnazione diversa dal giudizio di revisione, ma anche quando, dal punto di vista sostanziale, abbia pronunciato su tutte le statuizioni, ovvero quelle concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato nonché la pena.

La determinazione della pena, invero, costituisce un elemento essenziale della sentenza di condanna.

Si può dire che affinché una statuizione possa definirsi irrevocabile è necessario che abbia ad oggetto sia la pronuncia sulla responsabilità sia la determinazione della pena, essendo due elementi strutturali indispensabili ai fini della determinazione del giudicato di condanna.

Nel caso specifico, il rinvio disposto dalla Suprema Corte di cassazione per la rideterminazione della pena, anche in considerazione della esclusione dell'aggravante ad effetto speciale - originariamente contestata in relazione ai due reati di corruzione - di cui all'articolo 416 bis 1 c.p., impedisce di ritenere irrevocabile la statuizione.

La Suprema Corte ha affermato, in proposito, che "qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio la sola determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato; pertanto la detenzione dell'imputato deve essere considerata custodia cautelare e non come esecuzione di pena definitiva" (cfr. Cass. Pen. 19.12.2013 n. 2324).

Dunque, per concludere questo segmento del discorso, non può ritenersi che la statuizione nei confronti di Carminati in relazione ai due capi di incolpazione per cui è cautelato sia divenuta irrevocabile nei termini sopra detti.

In tal senso depone anche la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che in relazione ai due titoli in esame non statuisce la definitività (pagina 359 della sentenza).

Riprendendo il discorso che ci occupa, va osservato che la pronuncia di annullamento della Suprema Corte, in parte limitatamente al trattamento sanzionatorio, in parte in punto di responsabilità, ha comportato la regressione

del procedimento alla fase di appello, con evidenti conseguenze sia sotto il profilo dell'allungamento dei tempi processuali sia sotto il profilo strettamente cautelare. Alla regressione del procedimento alla fase di appello ha conseguito sotto il profilo cautelare una nuova decorrenza del termine di fase a partire dal provvedimento di annullamento (che ha provocato la regressione) nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 304 comma 6 c.p.p.

Ed infatti, la questione agitata dai Difensori e sottoposta al presente scrutinio è se sia decorso il termine complessivo massimo della custodia cautelare ai sensi dell'articolo 304 comma 6 c.p.p.

L'articolo 304 comma 6 c.p.p. stabilisce, infatti, che *"la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303 commi 1, 2 e 3e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303 comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza"*.

Ciò detto, va premesso in linea generale che permea tutto l'ordinamento processual-penalistico il principio in forza del quale la carcerazione preventiva riveste carattere di eccezionalità ed è da circoscrivere entro limiti ben precisi; *"la libertà personale è inviolabile"* – recita il primo comma dell'articolo 13 della Costituzione, mentre il secondo comma stabilisce che *"non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"*.

Sotto il profilo costituzionale, quindi, nessuno può essere privato della libertà personale se non in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero in forza di un titolo cautelare nel quale è necessario siano elevate specifiche ipotesi delittuose a carico di colui che viene attinto.

Ciò detto, prima di passare ad esaminare l'aspetto strettamente inerente al termine massimo complessivo della custodia cautelare, è doveroso fare alcune precisazioni.

Come innanzi accennato, con provvedimento del 06.06.2017 il tribunale nel corso della fase dibattimentale e poco prima della pronuncia della sentenza di primo grado disponeva la cessazione della misura cautelare per decorrenza del termine di fase in relazione ad alcune ipotesi delittuose, tra cui un reato di estorsione aggravata (considerato nella sentenza di primo grado delitto più grave ai fini della determinazione della pena).

In forza del provvedimento di scarcerazione, Massimo Carminati è rimasto cautelato, come peraltro evidenziato dalla Corte di Appello nei due provvedimenti oggetto di impugnazione, in forza di due corruzioni proprie (capi 2 e 23 del secondo decreto di giudizio immediato).

Ebbene, la circostanza appena enunciata non è di scarsa importanza, in quanto non si può porre in dubbio che allorché si discuta di termini di durata massima di custodia cautelare si deve avere riguardo al provvedimento che ha disposto la misura della custodia cautelare ed alla sorte dello stesso, sicché la valutazione è circoscritta ai soli reati in relazione ai quali è stata disposta la misura o quelli in relazione ai quali la misura ancora perdura.

Ne deriva che nel caso in cui, come nella specie, la condanna abbia riguardato plurime fattispecie di reato, tutte avvinte dal vincolo della continuazione, ma solo alcune siano ancora oggetto di tutela cautelare, è soltanto a queste ipotesi delittuose che occorre fare riferimento ai fini della individuazione dei termini massimi di custodia cautelare.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 1 del 1997), ove, prendendo in esame l'ipotesi in cui il processo

abbia ad oggetto reati per i quali sia stata disposta e sia ancora efficace la misura della custodia cautelare e reati per i quali la cautela non sia, per varie cause, più efficace, ha affermato che "la problematica della scadenza dei termini della misura non possa riguardare i reati per i quali non sussista il titolo per la privazione della libertà".

Alla stregua di quanto appena esposto, quanto alla determinazione del termine complessivo massimo della custodia cautelare si avrà riguardo, esclusivamente, ai due titoli per cui l'appellante è a tutt'oggi cautelato.

Ebbene, la Difesa ha chiesto a più riprese la scarcerazione del proprio assistito con decorrenza 30.03.2020, ritenendo che nel caso di specie sia decorso il termine più favorevole all'imputato, ovvero quello di due terzi del limite massimo di pena temporanea prevista per il reato ritenuto in sentenza (articolo 304 comma 6 c.p.p.).

Ed invero, nell'ipotesi specifica, la Difesa ha evidenziato che, essendo Massimo Carminati cautelato in relazione a due corruzioni commesse nel 2014, per le quali il limite edittale massimo di pena all'epoca della commissione dei reati era di anni otto di reclusione, il termine complessivo massimo più favorevole è pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, a fronte di quello determinato ai sensi dell'articolo 304 comma 6 c.p.p. (costituito da quello di cui all'articolo 303 comma c lett. B, aumentato sino alla metà per effetto delle sospensioni) dalla Corte di Appello con il provvedimento del 24.09.2018, pari ad anni cinque, mesi tre e giorni 188.

Come già accennato in premessa, la Corte di Appello ha rigettato a più riprese l'istanza di scarcerazione, ritenendo non decorso il termine massimo complessivo di custodia cautelare sull'assunto che, diversamente opinando rispetto a quanto ritenuto dal Gip, nel caso in esame non possa operare la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare al 02.12.2014 (diversamente da quanto affermato nel provvedimento del 24.09.2018).

Ed infatti, la Corte territoriale con il provvedimento del 24.09.2018, nel determinare il termine complessivo ai sensi dell'articolo 303 comma 4 lett. b) c.p.p. sulla base del più grave dei reati attribuiti in sentenza, aumentandolo della metà ex articolo 304 comma 6 c.p.p. (ovvero quattro anni cui ha aggiunto le sospensioni nel limite massimo di anni due) alla luce delle plurime sospensioni, individuava la scarcerazione al 06.09.2020, precisando la decorrenza della custodia al 02.12.2014, data di esecuzione della prima ordinanza cautelare.

Orbene, la prima questione da affrontare è, quindi, l'esistenza o meno della ipotesi di retrodatazione.

Va innanzitutto precisato che la statuizione sulla decorrenza della misura cautelare al 02.12.2014 costituisce, nell'ambito del presente procedimento, un fatto obiettivo che ha attraversato in modo trasversale tutte le fasi senza che sia stato mai oggetto di contestazione.

Basta pensare che la stessa Corte di Appello con il provvedimento innanzi citato nel determinare il termine di scadenza della custodia cautelare per superamento del limite massimo complessivo lo ha fatto decorrere dal 02.12.2014, prendendo quindi atto di un fatto ormai cristallizzato.

In ogni caso, pur volendo riconsiderare i termini della questione non può che condividersi, alla luce di principi che di qui a poco si esporranno e delle circostanze precipue della fattispecie in esame, la valutazione del Gip operata illo tempore in sede di emissione dell'ordinanza cautelare del 29.05.2015, eseguita il 04.06.2015.

Reputa, infatti, questo Collegio che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 297 comma 3 c.p.p. ai fini della retrodatazione della decorrenza della misura cautelare.

La norma da ultimo citata stabilisce che *"se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12 co.1 lett. b e c - limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri - i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati alla imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"*.

La norma, come è noto, non è di agevole lettura e pone anche notevoli dubbi interpretativi che di volta in volta la giurisprudenza ha cercato di colmare con pronunce diverse (di cui si dirà in seguito).

La disposizione innanzi richiamata nel suo contenuto innovativo si riferisce e, quindi, trova applicazione nell'ipotesi in cui alla stessa persona siano addebitati fatti di reato diversi - e per l'effetto siano applicate misure cautelari in ordine cronologico susseguente - in relazione ai quali è possibile, a determinate condizioni, far retroagire la data di decorrenza della misura cautelare, andando a determinare una saldatura tra il secondo titolo cautelare ed il primo.

La ratio della norma appena citata è quella di evitare il fenomeno della contestazione a catena; in altri termini per evitare che da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero si verificino fenomeni di abuso cautelare, il legislatore ha posto la "norma di sbarramento" costituita dall'articolo 297 comma 3 c.p.p..

Ciò detto, l'interpretazione della norma - come innanzi accennato - ha dato luogo a non poche questioni esegetiche, che di volta in volta la giurisprudenza ha cercato di risolvere nei termini che si esporranno.

Sulla base del percorso interpretativo tracciato dalla Suprema corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta sul tema nel 2005 e nel 2006 (S. U. 14535/07 del 19.12.2006 e S. U. 21957 del 22.03.2005), si può, innanzitutto, affermare che nell'ipotesi in cui ad un soggetto siano contestati reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile riconoscere tre situazioni alle quali corrispondono distinte regole operative.

La prima situazione riguarda le ipotesi di plurime ordinanze relative a fatti diversi o diversamente circostanziati emessi nell'ambito dello stesso procedimento; la seconda, relativa ad ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti diversi per fatti diversi o diversamente circostanziati, ma connessi; la terza ipotesi è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sussista una connessione non qualificata cioè diversa da quelle di concorso formale, continuazione o nesso teleologico.

Pur considerando la possibilità di differenti situazioni, come appena enunciato, sussiste un elemento che accumuna tutte le ipotesi e che costituisce dato imprescindibile ai fini della retrodatazione: affinché possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazione è necessario che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi prima della emissione dell'ordinanza cronologicamente anteriore (cfr. Cass. Pen. 24.04.2012 n. 31441 sez. 6).

Ciò detto, veniamo ad esaminare le singole ipotesi innanzi enunciate.

- *Prima ipotesi (ordinanze emesse nell'ambito del medesimo procedimento)*
Nell'ipotesi in cui le due ordinanze applicative di misure personali cautelari, che abbiano ad oggetto fatti di reato legati tra di loro da concorso formale, continuazione o connessione qualificata, siano intervenute nell'ambito del medesimo procedimento, davanti la medesima Autorità Giudiziaria e non sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio in relazione ai fatti contestati con la prima ordinanza trova applicazione il disposto dettato dall'articolo 297 comma 3 c.p.p., primo periodo: la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare alla prima ordinanza opera automaticamente, ovvero indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto della seconda ordinanza, ovvero, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

- *Seconda ipotesi (ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti diversi per fatti connessi)*

Attualmente la fattispecie ha trovato una collocazione sistematica nell'articolo 297 comma 3 c.p.p. dopo un susseguirsi di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, sino a quando si è approdati alle decisioni delle Sezioni Unite innanzi indicate ove si è affermata la possibilità di applicazione della norma anche in ipotesi di procedimenti diversi.

Sulla base dei principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze citate, il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. b) e c) c.p.p., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che essi emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice, e quindi innanzi ad esso cumulabili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 cod. proc. pen..

Dunque, fermo il presupposto che il divieto della contestazione a catena (alla luce della giurisprudenza appena citata) si applica sia a fatti rientranti nell'ambito del medesimo procedimento sia a fatti per i quali siano stati attivati procedimenti penali differenti, diversi sono, tuttavia, gli effetti.

Nel caso di diversi procedimenti, il divieto della contestazione a catena si applica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal citato art. 297, terzo comma, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto-reato.

Ricapitolando, ai fini della retrodatazione è necessaria la sussistenza di tre presupposti:

- il fatto diverso contestato con il titolo 'successivo' sia stato commesso prima della emissione dell'ordinanza (cronologicamente anteriore) che genera la privazione di libertà;
- il fatto diverso sia legato al fatto già contestato da un nesso qualificato (concorso formale, continuazione, nesso finalistico di strumentalità);
- nel caso in cui per i fatti di reato contestati alla medesima persona siano stati instaurati diversi procedimenti penali, è indispensabile che i dati indiziati a

carico del destinatario della misura siano emersi in epoca antecedente al rinvio a giudizio relativo al fatto contestato con il primo titolo. In altri termini affinché possano avere rilevanza ai fini della retrodatazione, è necessario che i fatti di reato siano venuti a conoscenza (laddove per conoscenza deve intendersi non il mero *venire in rilievo* o *emergere*, bensì la rilevanza giuridica indiziante) dell'Autorità prima del rinvio a giudizio sui fatti contestati col primo titolo. Il rinvio a giudizio segna il limite di rilevanza nel senso che l'Autorità procedente non può emettere nei confronti dello stesso indagato diverse ordinanze in successione cronologica, per uno stesso fatto diversamente circostanziato o per fatti diversi, se la rilevanza penale indiziante di detti fatti era emersa prima del rinvio a giudizio sui fatti contestati con il primo titolo.

- *Terza ipotesi (tra i fatti di reato non vi è connessione qualificata e siano oggetto di diversi procedimenti)*

Questa ulteriore ipotesi ha portato una modifica del quadro giurisprudenziale. Con la sentenza delle Sezioni Unite 22 marzo 2005 n.21957 è stato per la prima volta affrontato il tema dei 'fatti diversi non connessi'.

In particolare è stato evidenziato come un filone giurisprudenziale avesse ritenuto che per i *fatti diversi non connessi* potesse applicarsi la regola della retrodatazione al primo titolo, lì dove si fosse accertato in modo incontestabile che al momento della emissione del primo titolo erano già a disposizione della autorità giudiziaria procedente gli indizi di colpevolezza (tra le varie vi sono Sez. VI del 29.4.'96, Sez. VI del 28.1.'97).

Successivamente a detta pronuncia è intervenuta la sentenza 'additiva' della Corte Costituzionale (n. 408 del 3.11.2005), nella quale il Giudice delle leggi ha affermato che la regola della retrodatazione del secondo titolo al primo - già prevista dal legislatore per i fatti connessi emersi nel corso delle indagini - debba *a fortiori* essere affermata lì dove si dimostri che, anche per fatti non connessi, l'autorità giudiziaria disponeva degli elementi indizianti già all'atto della emissione del primo titolo.

Attraverso la pronuncia della Corte Costituzionale viene interpolata la norma .. *nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.*

In definitiva, si può dire che, mentre prima del 2005, la norma dell'articolo 297 comma 3 c.p.p. era interpretata nel senso che la possibilità di retrodatazione era applicabile solo alle ipotesi di fatti diversi o diversamente circostanziati avvinti da una connessione qualificata - sia emersi nell'ambito del medesimo procedimento che in procedimenti distinti -, dopo il 2005 la giurisprudenza ha considerato possibile la retrodatazione anche in presenza di fatti diversi non avvinti da connessione qualificata.

Sulla stessa scia si pone la sentenza delle Sezioni Unite, (n. 14535 del 19.12.2006), ove si legge: " in tema di contestazione a catena, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una *connessione qualificata*, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti *desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza*. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece *fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione* e gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la

prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero".

In altre parole la Suprema Corte con la sentenza appena citata afferma il principio secondo cui può essere applicata la regola della retrodatazione anche a fatti diversi non connessi purchè si verta nelle ipotesi di seguito individuate:

- si tratti di procedimenti pendenti davanti la medesima Autorità;
- la separazione (da cui la possibile diversità dei procedimenti) derivi da una 'scelta' del pubblico ministero, il che comporta quantomeno l'unicità di 'sede procedente'.

Testualmente viene affermato in motivazione: " è chiaro che la retrodatazione non ha ragione di operare, come invece è stato talvolta sostenuto, quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario. In questo caso infatti la diversità delle autorità giudiziarie precedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura".

Dunque, fermo restando - giova ripeterlo - che l'elemento essenziale ed indefettibile ai fini della retrodatazione è che i fatti diversi (oggetto della contestazione cautelare) siano commessi prima della emissione del primo titolo, non par dubbio che nella materia de qua esistano due regimi giuridici di rilevanza:

- 1) riguardo i fatti avvinti da connessione qualificata, i procedimenti possono essere diversi e la regola della desumibilità opera in modo oggettivo, durante il corso delle indagini preliminari, con il limite del rinvio a giudizio per il 'primo fatto' ;
- 2) riguardo i fatti diversi non connessi, la desumibilità deve essere ancorata al momento dell'emissione della prima misura cautelare e il procedimento deve essere lo stesso o, al più, pendente presso la stessa a.g., anche se frutto di una separazione.

Anche di recente la Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni i principi regolatori dell'istituto della retrodatazione, precisando che (Sez.1 n.26093/2018):

"2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, analizzato in dettaglio il diverso operare dei requisiti necessari a configurare il fenomeno delle cd. contestazioni a catena. Seguendo il convincente percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9), tralasciando l'ipotesi delle ripetute contestazioni con diversi provvedimenti di un medesimo fatto di reato (vicenda procedimentale alquanto rara e, comunque, estranea al caso esaminato in questa sede) e concentrandosi su quella della contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di «contestazione a catena» e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237). 2.1.1. La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari

personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure». L'automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde all'esigenza «di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata» (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.).

2.1.2. La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano «gemmazione» di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.

2.1.3. Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza manipolativa della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze». Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come «elementi idonei e sufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno

stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099)..."

Ciò detto in termini di principi generali, in relazione alla fattispecie in disamina va osservato quanto segue.

I fatti di reato ascritti a Massimo Carminati con l'ordinanza cronologicamente successiva, emessa 29.05.2015 ed eseguita il 04.06.2015, sono tutti antecedenti rispetto alla prima ordinanza cautelare emessa il 28.11.2014 ed eseguita il 02.12.2014.

Ciò emerge leggendo sia i capi di imputazione, ove i fatti delittuosi vengono collocati tra il 2013 ed il 2014, sia leggendo la motivazione dell'ordinanza cautelare, da cui si ricava che i reati scopo dell'associazione a delinquere (all'epoca della contestazione qualificata come di tipo mafioso) si fermano temporalmente sino in epoca prossima l'emissione della prima ordinanza.

E non può ritenersi altrimenti, stante che l'arresto di tutti i membri dell'associazione - compresi i capi ed i promotori - a seguito della esecuzione dell'ordinanza del 28.11.2014, aveva posto fine all'attività criminale che ruotava attorno alle figure di Carminati e Buzzi, dei due principali attori o meglio i soggetti che, operando dalla cabina di regia, programmavano ed organizzavano tutta l'attività delittuosa.

Anche l'associazione cessava la sua attività con gli arresti effettuati il 02.12.2014, sicché si può dire senza ombra di smentita - ciò emergendo da tutti gli atti processuali ed in particolare dalle sentenze di primo e secondo grado - che dopo l'emissione della prima ordinanza non erano registrate ulteriori attività delittuose.

D'altro canto è appena il caso di precisare che secondo l'originaria impostazione accusatoria l'associazione a delinquere - qualificata di stampo mafioso - facente capo a Carminati e Buzzi costituiva un'unica struttura, ciò emergendo in modo plastico dal fatto che il relativo capo di incolpazione, originariamente rubricato al capo 23 - poi divenuto capo 22 - della seconda ordinanza ripeteva pedissequamente la medesima struttura di quello (rubricato al capo 1) già contestato con l'ordinanza del 28.11.2014, tanto è vero che Carminati non risulta attinto dalla seconda misura cautelare in relazione a detto capo di imputazione (cfr. dispositivo di ordinanza del 29.05.2015).

Si ricava evidente dagli atti che il P.M. elevava nuova contestazione associativa per il solo fatto che nel periodo intercorrente tra l'emissione del primo titolo ed il secondo era emersa la figura di un altro sodale, Luca Gramazio; ed infatti, conformemente a quanto richiesto dal P.M., il Gip emetteva la seconda misura cautelare per il reato associativo solo nei confronti di Luca Gramazio, il quale veniva attinto dalla misura, quindi, sia in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso sia per i reati scopo a lui contestati, mentre tutti gli altri associati, già arrestati in virtù del primo titolo venivano raggiunti dalla seconda misura cautelare in relazione agli altri reati scopo, ma non in relazione al reato associativo.

Dunque, tutti i reati, compresa l'associazione a delinquere, risultano commessi in epoca antecedente all'emissione della prima ordinanza.

Quanto alla connessione qualificata, occorre in primo luogo verificare se sul punto si è formato il giudicato ai sensi dell'articolo 624 c.p.p., alla luce delle uniformi pronunce di primo e secondo grado sul punto ed alla pronuncia della Suprema Corte di cassazione.

La norma appena citata stabilisce che allorchè la Corte di Cassazione pronunci un annullamento parziale perché non esteso a tutte le statuizioni, la sentenza acquista autorità di cosa giudicata "nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata".

La Suprema Corte ha affermato sul punto che "il principio della formazione progressiva del giudicato trova applicazione anche laddove l'eseguibilità parziale della sentenza abbia riguardo ai capi non attinti dall'annullamento seppure riferiti a reati posti in continuazione con quello o quelli oggetto di annullamento purchè la decisione, oltre ad essere divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per alcune delle fattispecie contestate, contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare. Il vincolo della continuazione affermato nella sentenza oggetto di annullamento è, invece, d'ostacolo alla esecuzione parziale della sentenza se il giudizio di rinvio possa portare ad uno stravolgimento delle indicazioni di pena in esito ad una rivisitazione della struttura del reato continuato e quindi ad una diversa qualificazione del reato più grave all'interno della sequela criminosa ai sensi dell'articolo 82 comma secondo c.p." (cfr. Cass. Pen. 6189/2019).

La sentenza appena citata, benchè resa nell'ambito di una fattispecie diversa rispetto a quella che ci occupa (veniva all'esame della Suprema Corte una ordinanza della Corte di Appello di Palermo, adita quale giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato illegittimo l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale nella parte in cui aveva determinato e messo in esecuzione la pena da espiare anche in relazione ad uno dei reati che erano stati oggetto di rivisitazione con conseguente annullamento da parte della Corte di Cassazione), esprime il principio generale di diritto, in base al quale sussiste la formazione progressiva del giudicato tutte le volte in cui alcune statuizioni di una sentenza, aventi autonomia giuridico-concettuale rispetto alle altre, non sono più suscettibili di riesame; anche in relazione a detti segmenti la decisione adottata, nonostante non eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata.

Emerge evidente la differenza tra questo aspetto peculiare di formazione non simultanea del giudicato e la irrevocabilità della sentenza di condanna, a cui è agganciata la posizione di "condannato definitivo" dell'imputato.

Fermo quanto innanzi esposto in relazione alla posizione dell'attuale appellante (posizione che non può considerarsi equiparata al condannato definitivo, non essendo stata determinata, né essendo determinabile in questa sede, la pena o porzione di pena da espiare), assume particolare importanza, ai fini della presente decisione, la verifica in ordine alla definitività o meno - nel senso appena enunciato - della statuizione, oggetto sia del primo che del secondo grado, in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati associativi ed i reati scopo (continuazione verticale) e tra i reati scopo (continuazione orizzontale); elemento che costituisce espressione della connessione qualificata tra i reati.

Sempre in tema di formazione progressiva del giudicato, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "la sentenza di annullamento parziale pronunciata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale,

sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva. Ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero solo alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato o ad un solo capo di imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse" (cfr. Cass. Pen. 23.11.1990 n. 373).

Si ricava dai principi giurisprudenziali esposti che, ferma la distinzione tra formazione progressiva del giudicato ed eseguibilità della sentenza, nel caso di specie, può ritenersi formato il giudicato in relazione alla responsabilità di Carminati per i due reati di corruzione in trattamento cautelare; resta da vedere se la pronuncia abbia travolto il giudizio, sia in ordine alla riconosciuta continuazione tra i predetti reati ed il reato di associazione a delinquere, sia alla connessione tra i reati scopo; dato, questo, rilevante ai fini del giudizio sulla possibilità di retrodatazione.

E' innegabile che con la locuzione *parti della sentenza* - contenuta nell'articolo 624 c.p.p. - il Legislatore abbia voluto fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e quindi non solo alle decisioni che concludono il giudizio in ordine ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito della stessa incolpazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame; in relazione a dette statuizioni, quand'anche la sentenza non sia eseguibile (come nel caso di specie, difettando la determinazione della pena) acquista l'autorità di cosa giudicata.

Nel caso in esame, tenuto conto degli atti a disposizione del Collegio si può affermare che si sia formato il giudicato in ordine alla statuizione sul nesso qualificato tra i reati ascritti a Massimo Carminati (rectius la sussistenza della continuazione).

Tanto detto, va osservato, in ogni caso, che la sussistenza della continuazione tra tutti i reati oggetto di contestazione - unanimemente riconosciuta in tutti i gradi di giudizio di merito, conformemente a quanto chiesto anche dalla Pubblica Accusa - è perfettamente aderente alle risultanze procedurali.

La stretta connessione teleologica tra i reati contestati al Carminati (ovvero tra le fattispecie delittuose elevate con il titolo cronologicamente anteriore e quello posteriore) costituisce un dato (acquisito) che ha caratterizzato tutto il procedimento: dapprima la fase investigativa - avendo lo stesso P.M. richiesto l'applicazione della misura cautelare di cui alla seconda ordinanza individuando quale data di decorrenza della custodia quella del 02.12.2014 (cfr. richiesta cautelare in atti del 18.03.2015) -, poi il giudizio di primo grado, successivamente quello di secondo grado e da ultimo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

Anche l'Ufficio di Procura non ha messo in dubbio la sussistenza della continuazione tra i reati, essendo stata chiesta, sia in primo che in secondo grado, l'applicazione, in sede di determinazione della pena, della continuazione, sul presupposto dell'esistenza degli elementi costitutivi.

Passando alla valutazione degli altri elementi, si può dire che sussistono, senza dubbio, i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi di retrodatazione, trattandosi di ordinanze cautelari emesse nell'ambito del medesimo procedimento ed in relazione a fattispecie delittuose connesse; resta da vedere

in quale delle ipotesi di retrodatazione tra quelle innanzi descritte si possa inquadrare la fattispecie in esame.

Reputa questo collegio che, pur essendo emesse le ordinanze cautelari nell'ambito del medesimo procedimento, non sia integrata l'ipotesi di retrodatazione automatica, come opinato dai Difensori, atteso che il secondo titolo (ordinanza del 29.05.2015 eseguita il 04.05.2015) risulta emesso in epoca coeva rispetto al decreto di giudizio immediato (anche questo emesso il 29.05.2015) relativo ai fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo.

Non ricorre, quindi, l'ipotesi disciplinata nella prima parte dell'articolo 297 comma 3 c.p.p., che presuppone l'esistenza di due titoli cautelari cronologicamente successivi emessi nel medesimo procedimento prima del decreto di rinvio a giudizio.

Ricorre, quindi, l'ipotesi riconducibile al secondo gruppo tra quelle enunciate, trattandosi di titoli emessi nel medesimo procedimento per fatti connessi per i quali, però, all'epoca della emissione della seconda ordinanza era intervenuto il decreto di giudizio immediato.

Per cui occorre verificare se i fatti oggetto del secondo titolo erano desumibili dagli atti prima della emissione del decreto di rinvio a giudizio in relazione ai fatti di cui al primo titolo coercitivo, stante la chiara disposizione dell'articolo 297 comma 3 cpp, che testualmente recita "la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".

Con riferimento al concetto di desumibilità va precisato quanto univocamente affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità circa il fatto che la "nozione di anteriore desumibilità dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera riconoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concluzione e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari alla richiesta ed all'adozione di una nuova misura cautelare (vedi tra le tante Cass. Pen. 48034/19)

Nel caso oggetto del presente scrutinio, ritiene questo tribunale che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Generale presso la Corte di Appello e dalla stessa Corte territoriale nei provvedimenti impugnati, sussista la condizione di *desumibilità dagli atti*, nell'accezione appena descritta, ai fini della possibilità di retrodatare la decorrenza della misura cautelare cronologicamente posteriore al momento della emissione dell'ordinanza cronologicamente anteriore.

Va, in primo luogo, osservato come assuma particolare evidenza il fatto che persino nella richiesta cautelare relativa al secondo titolo custodiale il P.M. abbia chiesto l'applicazione della misura cautelare facendola decorrere dal 02.12.2014, vale a dire dalla data di esecuzione del primo titolo cautelare, come ad ammettere implicitamente che gli elementi indizianti dei fatti di reato contestati con la seconda ordinanza erano a lui già noti e desumibili.

Fermo quanto appena detto, va ulteriormente osservato che la circostanza che in data 18.03.2015 il P.m. abbia avanzato richiesta cautelare, a seguito della quale sia stata poi emessa la seconda misura cautelare (quella del 29.05.2015), è chiaramente espressione del fatto che prima della emissione del decreto di giudizio immediato in relazione al primo titolo cautelare - fatto, quest'ultimo, che segna, dal punto di vista processuale, l'esercizio dell'azione penale e, dal punto

di vista cautelare, il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella successiva dibattimentale - il Pubblico ministero aveva potuto apprezzare l'esistenza di un compendio investigativo in grado di indurre ad un giudizio di gravità e concludenza degli indizi relativi ai reati di cui al secondo titolo cautelare.

Ciò costituisce indice sintomatico della desumibilità - nell'accezione e significato innanzi esposto - degli indizi di cui al secondo titolo cautelare prima della emissione del decreto di giudizio immediato.

Ricorre, quindi, a parere di questo Collegio l'ipotesi prevista dall'articolo 297 comma 3, ultima parte, c.p.p., sicchè è possibile il riallineamento della vicenda cautelare, facendo retrodatare la decorrenza della custodia al 02.12.2014, data di esecuzione del primo titolo cautelare.

D'altro canto - giova ripeterlo - detto elemento risulta aver caratterizzato tutto il procedimento, tant'è che in tutti i provvedimenti di formale scarcerazione provvisoria, che via via sono stati emessi dal Giudice della cautela a partire dal primo grado e poi in sede di appello si è fatto riferimento alla data di decorrenza del 02.12.2014, senza che mai il dato sia stato oggetto di contestazione.

La pronuncia di legittimità (cass. Pen. 25.10.2019 n. 48034) offerta in valutazione dal P.G. all'odierna udienza non può ritenersi pertinente al caso in disamina per i motivi che di seguito si espongono.

In primo luogo va evidenziato che la fattispecie posta all'attenzione della Suprema Corte era ben diversa da quella oggetto del presente esame, trattandosi di pronuncia resa nell'ambito di un procedimento di riesame nel quale - come precisato dalla stessa Corte di Cassazione - la questione di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare (rectius della inefficacia dell'ordinanza della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase) " è deducibile nel caso in cui per effetto della retrodatazione i termini di fase fossero già scaduti al momento dell'emissione dell'ordinanza, in quanto diversamente, siccome si è in presenza di un vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento della esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex articolo 306 c.p.p. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex articolo 310 c.p.p."

Emerge, quindi, dalla pronuncia appena citata che la retrodatazione in sede di riesame rileva soltanto se si deduce che per effetto della stessa i termini di fase siano già scaduti, in modo da rendere illegittimo il potere cautelare esercitato dal P.M., con conseguente illegittimità del provvedimento cautelare emesso; viceversa, l'appello cautelare è la sede deputata a far valere istanze volte alla declaratoria di intervenuta inefficacia della misura cautelare per decorso dei termini.

Anche l'onere probatorio si atteggia in modo del tutto differente in sede di riesame, laddove incombe in capo a colui che deduce l'ipotesi della retrodatazione dimostrare l'esistenza della connessione qualificata tra i fatti contestati con il primo titolo e quelli ascritti con il secondo e la desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza; ciò in considerazione della peculiarità del procedimento di riesame, nell'ambito del quale i termini stringenti di decisione non consentono all'organo giudicante alcun potere istruttorio, sicchè tutti gli elementi necessari alla deliberazione devono emergere o dagli atti a disposizione del tribunale o da quelli offerti in valutazione dalle parti.

Viceversa, nell'ambito del giudizio di appello - come nella presente ipotesi - l'onus probandi in capo a colui che insta per dedurre la scadenza dei termini di custodia cautelare è meno oneroso, trattandosi di procedimento nell'ambito del quale l'organo giudicante ha la possibilità di utilizzare il potere istruttorio (stante l'assenza di termini stringenti e perentori di decisione) ai fini di eventuali acquisizioni o accertamenti necessari alla decisione.

Quanto al concetto di anteriore desumibilità non può che farsi riferimento al disposto dell'articolo 297 comma 3 c.p.p. nel senso che la desumibilità - intesa nell'accezione innanzi indicato - deve essere temporalmente collocata tra l'emissione del primo titolo cautelare ed il decreto che dispone il giudizio in relazione ai fatti contestati con lo stesso.

Una diversa interpretazione si porrebbe in senso contrario al dato testuale della norma, la cui corretta esegesi ermeneutica conduce a concludere che ai fini della retrodatazione è necessario che gli elementi indizianti inerenti i fatti ascritti con il secondo titolo siano emersi - quindi siano desumibili - prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.

E' sicuramente differente il caso in cui - come quello oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione nella pronuncia depositata in udienza dal P.G. - il procedimento nell'ambito del quale sia stata pronunciata la prima ordinanza sia scaturito da un arresto in flagranza.

In quest'ultima ipotesi, invero, accade che vi sia coincidenza temporale tra l'arresto, il giudizio di convalida - da cui può eventualmente scaturire il provvedimento coercitivo cautelare - e l'esercizio dell'azione penale attraverso la presentazione dell'imputato per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo; in questa ipotesi se successivamente al primo titolo venga emesso nei confronti della medesima persona ordinanza di custodia cautelare per altri fatti connessi ai primi, la desumibilità dagli atti deve sussistere in tempo anteriore all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., ovvero contestualmente all'emissione del primo titolo cautelare, stante la coincidenza temporale tra arresto - convalida e giudizio direttissimo.

Ciò detto, va adesso verificato se sia decorso il termine complessivo massimo della misura cautelare; termine che, secondo la prospettazione difensiva, nel caso specifico deve essere individuato in quello "più favorevole di due terzi del massimo di pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza" ai sensi dell'articolo 304 comma 6 c.p.p..

La lettura della disposizione appena citata pone due problemi interpretativi: 1) cosa debba intendersi per massimo di pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza; 2) come individuare detto termine nel caso in cui i reati contestati o ritenuti in sentenza siano molteplici e tutti avvinti dal vincolo della continuazione.

Quanto alla prima problematica, va segnalata una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione - che ha recepito un orientamento univoco del Giudice di legittimità - secondo cui "al fine di stabilire il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 304 comma 6 c.p.p. occorre fare riferimento esclusivamente alla pena edittale per il reato contestato o per il quale vi è stata condanna, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto" (cfr. Cass. Pen. 08.04.2020 n. 13178); detta interpretazione è confortata dalla pronuncia della corte Costituzionale n. 397 del 2000 che ha ritenuto conforme a costituzione il predetto calcolo rapportato alla pena edittale massima del reato per cui è intervenuta condanna.

Per quanto afferisce il secondo profilo interpretativo è il caso di richiamare quanto innanzi detto in ordine alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite n. 1 del 1997 in materia di cumulo giuridico ed in relazione alla necessità di tenere conto solo dei reati per i quali sia stata disposta o sia ancora efficace la misura.

D'altro canto se per alcuni reati la misura è già cessata il problema del riacquisto della libertà non ha alcun motivo di essere posto né risolto.

Ebbene, sulla base dei principi esposti dalla Suprema Corte a sezioni unite, ai fini della individuazione del termine massimo complessivo di custodia cautelare il calcolo va effettuato sulla base del limite edittale massimo previsto per il reato contestato o ritenuto in sentenza, purché naturalmente in relazione a detto reato sia ancora efficace la misura cautelare.

Nel caso in esame, avuto riguardo alla prospettazione di parte ricorrente ed a quanto desumibile dai provvedimenti della Corte di Appello oggetto di impugnazione, gli unici due titoli per cui vi è cautela sono due reati di corruzione, contestati con il secondo provvedimento coercitivo, giudicati in continuazione rispetto al reato di estorsione di cui al primo titolo cautelare (ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena in continuazione) ed agli altri reati contestati sia con la prima che con la seconda ordinanza cautelare.

Ne deriva che, avuto riguardo al tempo di commissione dei reati, la disciplina applicabile ai sensi dell'articolo 2 c.p. è quella vigente al tempo, per cui la pena edittale massima per la corruzione propria era pari ad anni otto di reclusione.

Il termine più favorevole dei due terzi, sì come sostenuto dai Difensori dell'imputato, calcolato sulla pena edittale massima prevista per la corruzione all'epoca della commissione dei reati è pari ad anni cinque e mesi quattro, che deve ritenersi scaduto il 02.04.2020, vista la decorrenza al 02.12.2014, tenuto conto dell'esclusione delle aggravanti (a seguito della decisione della Corte di Cassazione).

E' dato pacifico che nel caso di specie debba applicarsi il termine complessivo massimo più favorevole; la circostanza non è contestata dalla Procura Generale, che sostiene la non decorrenza del predetto termine, perché a dispetto di quanto ritenuto dal Gip ed anche in precedenti provvedimenti di scarcerazione dalla stessa Corte emessi nel corso del procedimento, ritiene non applicabile la retrodatazione, facendo decorrere la custodia cautelare dal 04.06.2015 (data di esecuzione del provvedimento coercitivo del 29.05.2015) e non dal 02.12.2014 (data di esecuzione del primo titolo cautelare).

Va inoltre precisato che sul massimo edittale di pena previsto per la corruzione non può applicarsi l'aumento per la continuazione, alla luce del disposto dell'articolo 278 c.p.p., secondo cui agli effetti dell'applicazione delle misure non si tiene conto della continuazione; ciò vale sia ai fini della individuazione delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive ex articolo 280 c.p.p., sia ai fini che qui interessano.

Ed invero, l'articolo 304 c.p.p. fa riferimento al massimo di pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza, sicché occorre chiedersi se, nel caso in cui detto reato sia stato giudicato in continuazione con altri - come nel caso in esame - debba essere applicata sul massimo edittale l'aumento per la continuazione.

La ratio della continuazione, ispirata al favor rei, impone di considerare la sua natura giuridica, ora come unitaria, ora come plurima in base alla connotazione che produce effetti più favorevoli al reo.

Questa connotazione è stata univocamente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, sicché si può dire pacificamente che il reato continuato ha natura

unitaria quanto alla determinazione della pena principale, alla dichiarazione di abitudine e professionalità del reato, ed alla sospensione condizionale della pena, mentre viene concepito come una pluralità di reati ad altri fini: nel computo del termine di prescrizione, nell'applicazione dell'amnistia ed indulto, quanto al regime di applicabilità delle circostanze aggravanti ed attenuanti.

Alla luce di quanto appena esposto applicare l'aumento per la continuazione comporta una interpretazione sfavorevole, totalmente distonica con il principio del favor rei che permea l'istituto della continuazione.

Ulteriore questione da esaminare è l'incidenza delle sospensioni sul calcolo dei termini massimi di cui all'articolo 304 comma 6 c.p.p..

La norma appena citata - che per comodità di esame qui si trascrive - dispone che "la durata della custodia cautelare non può **comunque** superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303 commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303 comma 1 lett. b) comma 3 bis ed i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303 comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza".

Dalla lettura della norma si ricava che nei termini di cui all'articolo 304 comma 6 c.p.p., vuoi quello raddoppiato di fase, vuoi quello aumentato della metà di cui all'articolo 303 comma 4 del codice di rito, vuoi quello dei due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza vanno considerati i periodi di sospensione che lo stesso articolo 304 prevede per particolare complessità del procedimento, per i tempi occorrenti per il deposito della sentenza, ovvero per i rinvii dell'udienza in caso di impedimento del difensore, o ancora per mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano l'imputato o gli imputati privi di assistenza.

In altri termini i periodi di sospensione codificati dal Legislatore sono considerati, ai fini del termine massimo, periodi di custodia sofferta.

Nel senso appena detto depone l'avverbio "comunque", che esprime l'inderogabilità della previsione e l'assolutezza del limite massimo complessivo, con conseguente incidenza di detta insuperabilità sulle cause di sospensione, che pure vengono disciplinate nella stessa norma.

Soccorre, poi, all'interpretazione del comma 6 dell'articolo 304 il successivo comma 7, nel quale è previsto che "nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1 lett b)".

La disposizione da ultimo citata fissa le modalità di computo del termine massimo, disponendo che ai fini del calcolo di detto termine non si tiene conto della sospensione o rinvio del dibattimento "a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privi di assistenza uno o più imputati".

Il primo problema è interpretare la locuzione "non si tiene conto", atteso che l'espressione può essere compresa vuoi nel senso di ritenere che il termine massimo vada determinato al lordo di dette sospensioni, vuoi nel senso di ritenere che nel calcolo della custodia cautelare vadano aggiunte.

Gli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza maggioritaria, leggendo il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 304 c.p.p., sono nel senso di ritenere che il *non tenere conto* dei periodi di sospensione derivanti da tutti quei comportamenti meramente dilatori dei difensori, impeditivi dello svolgimento dell'attività processuale significa che non contano nel calcolo della custodia

cautelare, nel senso che è come se non fossero trascorsi, sicchè ai fini del calcolo del termine massimo vanno aggiunti.

Ne deriva che gli altri periodi di sospensione disciplinati dall'articolo 304 c.p.p., non rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera b), per i quali vige una regola implicita opposta a quella del divieto di tenerne conto (nel senso che di questi periodi si deve tenere conto) devono essere computati ai fini del calcolo del periodo massimo di custodia cautelare (cfr. cass. Pen. 28.01.2020 n. 8587; Cass. Pen. 26.11.2019 n. 6937); in altri termini devono ritenersi periodi di custodia sofferta.

Ricapitolando, le sospensioni previste dall'articolo 304 comma 1 lettere a), b), c) e c bis) c.p.p., cui si aggiungono le sospensioni per particolare complessità del dibattimento di cui al comma 2 (se disposte con ordinanza appellabile) e quelle di cui al comma 4 della medesima norma, incidono sicuramente sulla durata complessiva della custodia cautelare, tanto è vero che nel caso in cui si verificano, il termine di cui all'articolo 303 comma 4 c.p.p. viene aumentato, nel senso che si aggiungono i periodi di sospensione, sino al limite massimo di aumento costituito dal doppio dei termini di fase o dalla metà di quelli previsti dall'articolo 303 comma 4 c.p.p..

Ed infatti, l'articolo 304 comma 6 c.p.p. prevede un tetto massimo inderogabile che non può essere superato, costituito dal doppio dei termini di fase, ovvero dall'aumento dei termini di cui all'articolo 303 comma 4 c.p.p. sino alla metà, o ancora, nel caso in cui più favorevole all'imputato, il termine dei due terzi calcolato sul massimo edittale della pena prevista per il reato ritenuto o contestato in sentenza.

L'interpretazione coordinata del comma 6 e 7 dell'articolo 304 c.p.p. va operata tenendo conto della ratio che la ispira, finalizzata, da un lato, ad evitare la dilatazione della custodia cautelare, dall'altro al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, operanti anche in relazione ai limiti di durata della custodia cautelare, avuto riguardo alla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo ed all'esigenza di tutela della collettività.

Operando, quindi, all'interno del perimetro tracciato dagli articoli 303 e 304 c.p.p. in punto di termini di durata della custodia cautelare, si può concludere che i termini di durata complessiva di cui all'articolo 303 comma 4 c.p.p. in cui sono comprese le proroghe, vanno aumentati nell'ipotesi in cui ricorra una delle ipotesi di sospensione previste dall'articolo 304, sino al limite invalicabile di cui al comma 6 della predetta norma.

Al fini del calcolo di detto limite invalicabile soccorre il comma 7 dell'articolo 304 c.p.p., il quale prevede di non tenere conto, nel senso innanzi interpretato, delle sospensioni di cui alla lettera b) del comma 1 stessa norma, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della misura cautelare.

Alla luce dei principi giurisprudenziali espressi con le sentenze innanzi citate si può dire che le sospensioni meramente dilatorie (in cui rientrano i rinvii del processo per comportamenti meramente dilatori e le sospensioni per astensione dalle udienze degli avvocati - cfr. Cass. Pen. Sezioni Unite 40187/2014; - cfr. Cass. Pen. 22289/18), non vengono conteggiate nei termini di durata della custodia - ovvero nel doppio dei termini di fase - e quindi devono essere aggiunte, fermo il limite massimo insuperabile della durata complessiva.

Dunque, il limite complessivo massimo - sia i termini aumentati sino alla metà previsti dall'articolo 303 comma 4 c.p.p., sia quello più favorevole dei due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto

in sentenza - è invalicabile per cui allo stesso non vanno aggiunti i periodi di sospensione appena indicati.

Pur volendo diversamente opinare, nel caso di specie non risultano sospensioni dilatorie di cui all'articolo 304 comma 1 lett. b) (cfr. si veda il provvedimento della Corte di Appello del 24.09.2018 in cui si fa riferimento alle sospensioni per complessità del dibattimento e per la stesura della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado), tranne un unico caso di differimento del dibattimento di primo grado dal 30.11 al 04.12.2015 per astensione degli avvocati dalle udienze proclamata dalla categoria, sicchè, al termine massimo andrebbe aggiunto il periodo dal 30 novembre al 04 dicembre 2015, pari a cinque giorni.

Va aggiunto per completezza, anche se la questione non è stata oggetto di deduzioni nel presente procedimento nemmeno da parte dell'Ufficio di Procura Generale, che ai sensi dell'articolo 83 comma 4 di 18/20, modificato dall'articolo 36 dl. 23/20, convertito in legge 27/20 i termini massimi di custodia cautelare non sono sospesi.

La norma appena citata, infatti, stabilisce che sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Il mancato richiamo all'articolo 304 c.p.p. induce a ritenere che, pur essendo sospesi i termini di fase delle misure cautelari così come il termine di durata complessiva di cui all'articolo 303 c.p.p., non è sospeso il termine massimo della custodia cautelare di cui all'articolo 304 comma 6 c.p.p., tanto è vero che - recita la norma - il procedimento nell'ambito del quale il suddetto termine venisse a scadere tra il 09.03.2020 ed il 15.04.2020 deve essere trattato, rientrando in quelli per i quali non opera la sospensione (si veda sul punto la relazione del massimario della Suprema Corte di cassazione)

Inoltre, l'articolo 36 comma 2 del dl 08.04.2020 n. 23, oltre a stabilire una ulteriore sospensione dei termini processuali, prevedendo che "il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83 comma 1 d.l. 17.03.2020 n. 18 è prorogato all'11.05.2020", ha stabilito che l'ulteriore periodo di sospensione dal 15 aprile all'11 maggio 2020 non vale per i procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p. scadono nei sei mesi successivi all'11.05.2020.

Con il decreto legge 30.04.2020 n. 28 il Legislatore, modificando l'articolo 83 del dl 17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27 ha stabilito che "alla lettera b) (dell'articolo 83 del dl. 18/20) le parole <procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale> sono sostituite dalle seguenti: procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 comma 6 di procedura penale".

In definitiva, non può dirsi che nel procedimento in esame siano sospesi i termini di durata della misura cautelare, trattandosi di procedimento rientrante tra quelli per i quali non opera la sospensione.

Alla stregua delle argomentazioni esposte deve ritenersi che in relazione ai due capi di imputazione (capo 2 e 23 del secondo decreto di giudizio immediato) il termine complessivo massimo di custodia cautelare è scaduto, con la conseguenza che va disposta la scarcerazione dell'appellante in relazione e limitatamente a detti capi di imputazione che hanno costituito - avuto riguardo alla natura limitatamente devolutiva dell'appello - oggetto del presente esame.

PQM

Visto l'art. 310 c.p.p. accoglie gli appelli proposti da Carminati Massimo.
Dichiara la scadenza del termine massimo complessivo della misura cautelare in atto relativa al procedimento penale n. 30546/2010, poi confluito nel

procedimento 22818/2015, alla data del 07.04.2020 e per l'effetto dispone la liberazione dell'imputato, **se non ristretto per altra causa**, in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 23 del secondo decreto di giudizio immediato, già capi 2 e 24 dell'ordinanza cautelare del 29.05.2015.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma 22.05.2020



Il Presidente rel.
Marta Viscito

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marta Viscito".

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 15/06/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Cristiana CIANCARELLA